

Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

10300/25
ADD 11

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0162 (NLE)**

**AELE 53
CH 19
MI 400**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 309 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera

Delegations will find attached document COM(2025) 309 - Annex 11.

Encl.: COM(2025) 309 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 309 final

ANNEX 11

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare,
approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera**

PROTOCOLLO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE PARLAMENTARE

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

PRENDENDO ATTO dei loro stretti legami fondati sulla vicinanza, sui valori condivisi, sulla comune cultura europea nonché sul fatto che le rispettive economie sono fortemente interconnesse in termini di scambi e investimenti,

CONDIVIDENDO l'intento di contribuire al buon funzionamento e al continuo sviluppo dell'ampio partenariato tra l'Unione e la Svizzera sfruttandone appieno il potenziale,

ACCOGLIENDO con favore la conclusione, nel dicembre 2024, dei negoziati sull'ampio pacchetto bilaterale teso a stabilizzare e sviluppare le relazioni tra le due Parti contraenti,

DESIDERANDO contribuire al rafforzamento della cooperazione tra il Parlamento europeo e l'Assemblea federale svizzera,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

È istituito un Comitato parlamentare misto. Il Comitato contribuisce, attraverso il dialogo e il dibattito, a una migliore comprensione tra le Parti contraenti sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle loro relazioni bilaterali.

ARTICOLO 2

Il Comitato parlamentare misto è composto in parti uguali da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea federale svizzera. Il numero complessivo di membri del Comitato parlamentare misto è precisato nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 3

Il Comitato parlamentare misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e in Svizzera.

ARTICOLO 4

Dalla sua istituzione il Comitato parlamentare misto:

- (a) può richiedere alle Parti contraenti informazioni rilevanti in merito all'attuazione degli accordi facenti parte dell'ampio pacchetto bilaterale, nonché in merito a eventuali accordi bilaterali futuri nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa; le Parti contraenti forniscono al Comitato le informazioni richieste;
- (b) è informato periodicamente in merito alle decisioni e alle raccomandazioni dei comitati misti istituiti dagli accordi facenti parte dell'ampio pacchetto bilaterale e da eventuali accordi bilaterali futuri nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa; e
- (c) può formulare raccomandazioni alle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il Comitato parlamentare misto adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri.

ARTICOLO 6

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Ogni Parte contraente notifica all'altra l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica ai sensi del paragrafo 1.

ARTICOLO 7

Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.

Il presente Protocollo può essere denunciato in qualsiasi momento con notifica scritta all'altra Parte contraente tramite i canali diplomatici. La denuncia è effettiva dopo tre mesi dalla ricezione di detta notifica.

Fatto a [luogo], il [data], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Per l'Unione europea

Per la Confederazione Svizzera